

**Segreteria Generale**

**Circolare n. 6/2024**

**Roma, 4 marzo 2024**

Alle Società Affiliate  
Agli atleti e tecnici  
Ai Signori Consiglieri Federali  
Ai Signori Revisori dei Conti  
Ai Comitati e Delegazioni Regionali  
Alle Delegazioni Provinciali  
Ai Settori Federali  
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *DPCM 26 gennaio 2024 – Ulteriori mansioni sportive riconosciute per la FIGH.*

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l'art. 25 stabilisce che è lavoratore sportivo **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Altresì, il comma 6bis dello stesso art. 25, precisa che per **Direttore di gara** s'intendono "i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico".

Inoltre, il legislatore, in considerazione della specificità delle mansioni relative alle singole discipline sportive, al comma 1 ter dell'art. 25 , prevede che *“Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco e’ tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno”*.

La FIGH, in ottemperanza al comma 1ter dell'art. 25 sopra indicato, ha provveduto ad inviare al Dipartimento dello Sport un elenco delle mansioni che, rispetto ai propri regolamenti, si ritiene rientrino tra le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive riferite alle sue attività sportive regolamentate dalla Federazione. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, con decreto del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2024, pubblicato in data 22 febbraio 2024, relativamente alle attività svolte dalla FIGH ha riconosciuto le seguenti ulteriori mansioni:

<b>MANSIONE</b>	<b>RIF. REGOLAMENTO TECNICO</b>
Formatore sportivo	Art. 3 Regolamento Organico
Commissario speciale	Art. 3 Regolamento Organico e Art. 9 Settore Arbitrale
Segretario di tavolo	Art 3. Regolamento Organico Art. 57 RASF
Ispettore federale	Art. 3 e 119 Regolamento Organico
Addetto agli arbitri	Art. 3 Regolamento Organico
Accompagnatore	Art. 3 Regolamento Organico
Addetto attrezzature e logistica	art. 3 Regolamento Organico
Video match analista	art. 3 Regolamento Organico
Speaker di manifestazione	art. 3 Regolamento Organico
Addetto antidoping	art. 3 Regolamento Organico

**Si evidenzia che non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.**

Al fine di una completa individuazione delle mansioni che rientrano nella fattispecie dei “lavoratori sportivi”, si precisa che relativamente alle discipline sportive svolte dalla FIGH, sono già comprese

in quelle tipicizzate dal primo comma dell'art. 25 (**l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara**) le seguenti mansioni:

- Preparatore dei portieri
- Commissario di gara
- Cronometrista
- Team Manager
- Giudici Sportivi nazionale, territoriale e di manifestazione

In sintesi, anche le figure sopra indicate, rientrano nella fattispecie dei "lavoratori sportivi".

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Adriano Ruocco

